

STATUTO INCA CGIL

Approvato dall'Assemblea generale CGIL il 7 Ottobre 2024

Art. 1 - Costituzione e Sede

L'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - INCA - già costituito dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) in data 11 febbraio 1945, approvato con D.M. 29 dicembre 1947, ai sensi del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato, retto da statuto e successive modificazioni approvate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attua le finalità di assistenza, tutela, patrocinio e consulenza nel campo della sicurezza sociale e nelle altre materie previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche.

L'INCA fa propri i principi deliberati dalla CGIL, ivi comprese le relative iniziative e la partecipazione a strutture unitarie.

L'INCA è costituita quale persona giuridica di diritto privato ed esercita, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni indicate dagli art. 2, 3, 4 e 6 del presente statuto, tutte rientranti nelle finalità istituzionali proprie dell'Istituto. Ha la sede legale a Roma e svolge la propria attività nel territorio dello Stato e all'estero secondo gli articoli seguenti.

Art. 2 - Attività fondamentali

L'INCA esercita su tutte le materie previste dagli articoli 7 e 8 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, attività di informazione, di assistenza, di consulenza e tutela dei lavoratori e lavoratrici e dei pensionati e pensionate, dei cittadini e cittadine italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato.

Le attività di consulenza, assistenza e tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato alla CGIL e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 152. In ogni caso sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico.

Art. 3 - Attività diverse

L'INCA può svolgere, senza scopo di lucro e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, attività in armonia con la legislazione vigente e nei settori contemplati dall'art.10 della legge 30 marzo 2001, numero 152 e successive modifiche e integrazioni, ovvero: attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, salute e sicurezza nei



[Handwritten signature]

luoghi di lavoro, procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, numero 276 e successive modifiche; tali attività vengono svolte anche sulla base di apposite convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi dell'Unione Europea e soggetti pubblici e privati.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono definite, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea generale della CGIL, dagli organi dell'Istituto nel rispetto dei vincoli legislativi e dei Decreti Ministeriali emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'INCA partecipa alle iniziative di sviluppo e riforma della legislazione sociale; promuove ricerche e divulgazioni in materia di diritti sociali.

Art. 4 - Attività all'estero

L'INCA svolge all'estero, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, oltre alle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, anche attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità ai sensi dell'art 11 della legge 152/01.

Art. 5 - Poteri

L'INCA, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, presenta agli Enti competenti la domanda e propone ogni altro atto per il conseguimento dei benefici indicati negli artt. 2, 3 e 4 del presente statuto. Nel corso del relativo procedimento amministrativo promuove gli adempimenti ed esercita i poteri previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalle successive norme di attuazione, integrazione e modifica nonché dall'art. 328 c.p..

Le attività di cui al comma precedente sono esercitate dall'INCA mediante operatori nei modi previsti dall'art. 6, della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche.

Art. 6 - Assistenza in sede di contenzioso

L'INCA assicura, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la tutela dei diritti in sede contenziosa, amministrativa o giudiziaria, mediante apposite convenzioni, predisposte secondo schemi ministeriali, con avvocati, medici ed altri professionisti nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità dell'eventuale partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, in conformità con quanto previsto dalla normativa

in materia e in particolare, dall'art.9 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati.

Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata per il tramite del Patronato INCA.

Oltre le regole già previste nelle convenzioni ministeriali sulle incompatibilità dei professionisti incaricati, si precisa che questi ultimi non possono assistere in via giudiziaria né gli Istituti previdenziali o enti comunque erogatori delle prestazioni spettanti ai lavoratori o ai cittadini ai sensi dell'art. 2 e 3, né i datori di lavoro.

Art. 7 - Organi dell'Istituto

Sono organi dell'INCA:

- Il Presidente;
- Il Collegio di Presidenza;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea generale della CGIL su proposta della Segreteria Confederale.

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale dell'INCA;
2. attua l'indirizzo politico e strategico in materia di tutele individuali espresso dall'Assemblea generale della CGIL;
3. presiede il Collegio di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione, ne predispone e ne coordina l'attività, provvede all'attuazione delle relative deliberazioni;
4. presenta il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al Consiglio di Amministrazione;
5. attribuisce le deleghe operative ai componenti il Collegio di Presidenza.

Nel caso di impedimento o di assenza la rappresentanza è affidata al/alla compagno/a componente anziano/a del Collegio di Presidenza.

Art.9 - Il Collegio di Presidenza

Il Collegio di Presidenza è nominato dall'Assemblea generale della CGIL su proposta della Segreteria Confederale definita in riunione congiunta con il Presidente dell'INCA, in numero non superiore a sei componenti compreso il Presidente.

Il Collegio di Presidenza:

1. svolge funzioni di direzione e coordinamento nella programmazione e gestione dell'attività dell'INCA. Ai singoli componenti, sono attribuite specifiche deleghe secondo quanto previsto dal precedente art. 8;
2. può attribuire con apposita delibera deleghe specifiche ad altri soggetti. Tali deleghe possono essere revocate dal Collegio di Presidenza in qualsiasi momento e senza alcun preavviso con analoga delibera;
3. delibera sul regolamento del personale e sugli emolumenti, nonché sulle relative controversie;
4. autorizza il Presidente alla designazione del Responsabile della Protezione dei dati personali e delibera ogni adempimento in materia di protezione dei dati personali;
5. nomina le commissioni nazionali e ne definisce i poteri.
6. propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti dell'Istituto.

Le delibere del Collegio di Presidenza devono essere verbalizzate.

I componenti del Collegio di Presidenza fanno parte di diritto del Consiglio d'Amministrazione.

Art.10 - Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'Assemblea generale della CGIL, in numero non superiore a diciannove, su proposta della Segreteria confederale, compresi i componenti del Collegio di Presidenza.

Art.11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione:

1. definisce le linee dell'attività dell'Istituto, in coerenza con le deliberazioni degli organi della CGIL, con i fini dell'Istituto e nel rispetto delle norme che regolano l'attività dei patronati;
2. approva le proposte di delibera presentate dal Collegio di Presidenza, che abbiano secondo le valutazioni di quest'ultimo, un carattere di straordinarietà nelle determinazioni da assumere;

3. approva i bilanci preventivi e consuntivi, sentita la relazione annuale presentata dal Collegio dei Sindaci;
4. definisce i rapporti con l'organizzazione promotrice;
5. approva l'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'INCA;

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. La convocazione è disposta dal Presidente dell'INCA ordinariamente con otto giorni di preavviso e con avviso scritto, salvo i casi di urgenza per i quali può derogare da detti termini e modalità. All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio il Presidente affida le funzioni di segretario ad uno dei componenti per redigere il verbale della riunione. Questo viene redatto in apposito registro, ed è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, è nominato dall'Assemblea generale della CGIL che ne indica anche il Presidente.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ed esercitano il controllo amministrativo sull'Istituto ai sensi dell'art. 2403 cod. civ.


I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni.

Art. 13 - Durata degli Organi

I componenti degli Organi dell'Istituto, di cui al precedente art. 7, decadono con la cessazione degli Organismi che li hanno eletti o nominati.

Dopo tale scadenza rimangono in carica per il solo disbrigo degli affari correnti per un periodo non superiore a 90 giorni.

I componenti degli Organi, di cui al precedente art. 7, possono essere revocati, oltre che in ragione di norme di legge, anche per insindacabile volontà dell'Organismo che li ha eletti o nominati.



Art. 14 - Funzionamento degli Organi collegiali

Le sedute del Collegio di Presidenza, del Consiglio d'Amministrazione, sono valide solo se è presente la maggioranza dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.



Qualora negli Organi collegiali si raggiunga la parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art.15 - Struttura operativa

Assunto che all' organismo dirigente della CGIL spetta il compito di indicare gli indirizzi strategici e di esercitare funzioni di verifica, la struttura dell'INCA, in Italia, ai fini dello svolgimento delle attività fondamentali, di cui all'art. 2, e delle attività diverse, di cui all'art. 3 del presente statuto, è articolata in:

1. sede centrale;
2. sedi regionali;
3. sedi provinciali e loro articolazioni.

Il funzionamento organizzativo delle sedi dell'INCA ed il relativo personale, è assicurato, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dalla competente struttura territoriale della CGIL attraverso sue strutture logistiche e suo personale dipendente, addetto alle funzioni dell'INCA, con atto di comando secondo le prescrizioni della vigente normativa.

L'INCA potrà avvalersi di collaboratori ai sensi dell'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n.152.

La sede centrale ha funzioni di regolazione, di indirizzo strategico e di controllo delle attività fondamentali di cui all'art. 2 e all' art. 3 del presente statuto.

L'INCA Nazionale per l'esercizio delle sue funzioni può costituire strutture di coordinamento con compiti consultivi.

La sede regionale esercita funzioni di coordinamento e di programmazione, di raccordo con il livello nazionale e di organizzazione e promozione di servizi verso le sedi provinciali.

La sede provinciale assicura la gestione e l'erogazione dei servizi mediante una o più unità operative funzionalmente organizzate per il rapporto con l'utenza.

Le sedi di cui ai commi 6 e 7, in relazione a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, sono funzionalmente coordinate dalla sede centrale, sono strutturalmente autonome l'una dall'altra con una distinta responsabilità di gestione.

Art.16 - Coordinatori regionali

Il Coordinatore regionale:

1. nominato dall'Assemblea generale Regionale della CGIL, su proposta della Segreteria confederale, d'intesa con l'INCA Nazionale;
2. esercita la rappresentanza funzionale dell'Istituto, nel rispetto della materia inerente la protezione dei dati personali, nell'ambito della regione con enti ed istituzioni che hanno rapporti o relazioni con l'INCA;
3. esercita le funzioni relative alle attività fondamentali, ai sensi dell'art. 2 del presente statuto;
4. può promuovere in ambito regionale e sulla base di decisioni concertate con la Segreteria Confederale competente e la Presidenza Nazionale dell'INCA, convenzioni in armonia con la vigente legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, di quanto previsto dall' art. 3 e dall' art. 15, 3° comma del presente statuto.
5. compie tutte le azioni organizzative per il perseguitamento degli scopi dell'Istituto;
6. presiede il Comitato regionale di Indirizzo e di Controllo di cui all' art. 17 del presente statuto.

Art.17 - Comitati regionali di indirizzo e di Controllo

Il Comitato Regionale di Indirizzo e di Controllo è nominato dall'Assemblea generale della CGIL regionale.

Il Comitato regionale di Indirizzo e di Controllo definisce, su proposta del coordinatore regionale dell'INCA, la programmazione regionale, la ripartizione delle risorse, la politica degli investimenti e ne verifica i risultati, in corso d'anno, rimodulandoli in caso di scostamenti.

Il Comitato regionale, in ogni caso, dev'essere riconvocato ogni qualvolta vi sia una variazione di trasferimento di risorse verso le sedi provinciali, per la cui attuazione andrà data tempestiva comunicazione all'INCA Nazionale.

Art.18 - Direttori provinciali

Il direttore provinciale

1. è nominato dall'Assemblea generale della CGIL territoriale, su proposta della Segreteria confederale, sentito il Coordinatore regionale dell'INCA;

2. esercita la rappresentanza funzionale dell'Istituto, nel rispetto della materia inerente la protezione dei dati personali, nell'ambito territoriale con gli Enti e le Istituzioni che hanno rapporti o relazioni con l'INCA;
3. esercita le funzioni relative alle attività fondamentali, ai sensi dell'art. 2 del presente statuto.
4. può promuovere, in ambito territoriale e sulla base decisioni concertate con la Segreteria Confederale competente e la Presidenza Nazionale dell'INCA, convenzioni in armonia con la vigente legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, e di quanto previsto dall' art. 3 e dall' art. 15, 3° comma del presente statuto;
5. compie tutte le azioni organizzative per il perseguimento degli scopi dell'Istituto.
6. presiede il Comitato provinciale di Indirizzo e di Controllo di cui all' art. 19 del presente statuto.
7. partecipa al Comitato Regionale di Indirizzo e di Controllo di cui all'Art. 17 del presente statuto.

Art 19 - Comitati provinciali di Indirizzo e di Controllo

Il Comitato provinciale di Indirizzo e di Controllo è nominato dall'Assemblea generale della Camera del Lavoro Territoriale.

Il Comitato provinciale di Indirizzo e di Controllo definisce, su proposta del Direttore provinciale dell'INCA, di concerto con il Coordinatore regionale, gli obiettivi, i programmi, il budget di previsione e ne verifica i risultati in corso d'anno, rimodulandoli in caso di scostamenti.

Art. 20 - Delegati della Sicurezza sociale

Nel territorio e nei luoghi di lavoro, nel quadro delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto, le sedi comprensoriali dell'INCA si avvalgono, per le attività di promozione della tutela dei diritti, oltre ai propri rappresentanti:

1. a livello territoriale, della collaborazione con le strutture della CGIL, delle federazioni di categoria, delle strutture delle leghe dei pensionati;
2. a livello aziendale, della collaborazione con le strutture della CGIL, delle federazioni di categoria, dei delegati e attivisti sindacali allo scopo individuati quali "delegati alla sicurezza sociale".

Art. 21 - Esercizio dell'attività all'estero

Per lo svolgimento delle attività all'estero, di cui all'art. 4, l'INCA si avvale di Associazioni di diritto locale, promosse dalla CGIL o dall'INCA medesima, sulla base di apposite convenzioni, così come anche previsto dall'art 6 della legge 152/01 e dall'art 7, comma 9 del DM 193/08 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art.22 - Finanziamento

1. L'Istituto trae i mezzi per il finanziamento:

1. dal contributo di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
2. dai rimborsi spese, dai contributi e dalle tariffe derivanti dalle convenzioni previste dalla Legge 152/2001;
3. dai rimborsi spese, dai contributi e dalle tariffe derivanti dalle attività previste dalla Legge 152/2001, svolte in assenza di convenzioni;
4. dai contributi previsti dalle leggi regionali e dalle province autonome;
5. da eredità, donazioni, legati e lasciti;
6. da erogazioni liberali;
7. da sottoscrizioni volontarie;
8. da contributi e anticipazioni della CGIL e delle sue articolazioni territoriali.

Art. 23 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'INCA si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che sarà inviato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Entro il 31 dicembre, salvo impedimenti motivati o imprevisti, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Art.24 - Altri adempimenti

Entro i termini previsti dalla legge, l'INCA deve presentare al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'Ester.



Art. 25 – Estinzione

Lo scioglimento dell'Istituto può avvenire, oltre che per atto delle Autorità di vigilanza nei casi previsti dalla legge, per deliberazione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione promotrice adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 26 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche allo statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti e approvate dall'Assemblea generale della CGIL. Esse divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.